

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 ottobre 2019, n. 252

VAS-1530_REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati, in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.12 del 14/01/2014 , relativa al piano urbanistico denominato:“Ristrutturazione e cambio di destinazione di un opificio esistente con ampliamento, nei limiti del 100% della volumetria, ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 160/2010 e s.m.i.”. Autorità procedente: Comune di Acquaviva delle Fonti (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n.44 *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo all’adozione del modello organizzativo denominato *“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

Visto l’atto dirigenziale prot.AOO_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata *“Coordinamento VAS”*, con decorrenza dal 21/05/2019 , ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento *“Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione”* n.7/2019 ;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata *“VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS”*, con decorrenza dall’01.06.2019;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 05.08.2019 il Comune di Acquaviva delle Fonti – Servizio Tecnico accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente alla modifica di piano in oggetto:
 1. F_192756_DICHIARAZIONE_NON_ASSOG_A_VAS.pdf – attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS resa dal progettista incaricato;
 2. F_192761_determina_n_465.pdf – copia dell'atto di formalizzazione: Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico comunale n.465 del 01/08/2019;;
 3. F_192766_ELABORATO_GRAFICO.pdf
 4. F_192772_STU_PREFATT_ASSOGG_A_VAS.pdf - attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS resa dal progettista incaricato;
 5. F_192778_RELAZ_TEC_DESCR_OPERE.pdf;
 6. F_192784_COF_area_intervento.shx;
 7. Dati catastali

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Acquaviva delle Fonti – Servizio Tecnico – provvedeva, quindi, a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera c)** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 **“c) piani urbanistici comunali di riqualificazione ivi comprese le varianti agli strumenti urbanistici generali da approvare mediante il modulo procedimentale del SUAP di cui al D.P.R. del 7 settembre 2010, n.160 che interessano superfici inferiori o uguali a 4 ettari, oppure inferiori o uguali a 2 ettari (nelle zone ad elevata sensibilità ambientale), purché:**
 - I. **non derivino dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi,**
 - II. **non debbano essere sottoposti alla valutazione d'incidenza - livello II “valutazione appropriata”**
e
 - III. **non prevedano interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee “A” dei piani urbanistici comunali generali vigenti:”**

- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 05.08.2019 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089/05/08/2019/0009712 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Acquaviva delle Fonti – Servizio Tecnico - la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 23.08.2019 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089/23/08/2019/0010192 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Acquaviva delle Fonti – Servizio Tecnico, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 10192/2019 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n.12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio di competenza;

Tutto quanto sopra premesso,

RILEVATO, dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa trasmessa dall'autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- a) *“l'area interessata dall'intervento risulta ti-pizzata nel vigente PRG come Zona “S3 - per spazi a verde di quartiere e per lo sport” (circa 490 mq), Zona “S4 - per parcheggi di urbanizzazione secondaria” (circa*

mq 1.297) e Strada (circa 15 mq)” (cfr allegato F_192761_determina_n_465.pdf : Determinazione Dirigenziale n.465/2019);

- b) *“La presente proposta, in applicazione di quanto disposto nel d.P.R. n. 160/2010, prevede l’ampliamento dell’attività produttiva esistente (opificio) sita Acquaviva delle Fonti in Via Sammichele, ed attuato mediante l’ampliamento fisico del laboratorio attualmente esistente - dove la società proponente svolge parte della sua attività. Questo ampliamento, permetterà alla COF service s.r.l. di “centralizzare” tutte le attività svolte nelle diverse sedi, all’interno di una struttura unica che possa garantire un servizio completo all’avventore. Al fine di ampliare i servizi offerti, inoltre, la ditta proponente intende realizzare nel nuovo centro così realizzato anche una struttura di commiato ai sensi dell’art. 17 della L.R. 34/2008 ed in attuazione dell’art. 15 del R.R. n. 8/2015” (cfr allegato F_192772_STU_PREFATT_ASSOGG_A_VAS.pdf - attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS resa dal progettista incaricato);*
- c) *“La soluzione progettuale del nuovo intervento consiste quindi nella ristrutturazione (interna ed esterna) del manufatto esistente e nella realizzazione del nuovo ampliamento” (...) “Il progetto a farsi permetterà il prosieguo delle attività attualmente già svolte (principalmente, esposizione e preparazione lapidi), che saranno implementate mediante la realizzazione di una struttura di commiato realizzata nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa di settore. L’immobile esistente sarà interamente preservato (sono previsti esclusivamente interventi di ristrutturazione ed adeguamento) e sarà connesso, attraverso una zona filtro coperta (porticato) ad un blocco di medesime dimensioni (e volumetria), che presenterà anche un piano interrato, utile per il parcheggio dei mezzi di proprietà” (cfr allegato F_192772_STU_PREFATT_ASSOGG_A_VAS.pdf - attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS resa dal progettista incaricato)*
- d) *“la ditta proponente, destinerà, all’interno del lotto di proprietà, una superficie al parcheggio dei fruitori. (...). L’accesso a tale parcheggi (siti nella parte nord del lotto in questione), sarà garantito a mezzo di una viabilità interna (trattata con materiali permeabili), a senso unico e perimetrale al lotto stesso (prevedendo quindi ingresso ed uscita dal lotto attraverso due differenti varchi già esistenti su Via Sammichele). Si specifica che il PRG di Acquaviva delle Fonti, prevede, nella parte retrostante del lotto (lato nord), la realizzazione di una strada: ciò consentirà nel futuro un secondo accesso veicolare al lotto in questione” (cfr.allegato F_192778_RELAZ_TEC_DESCR_OPERE.pdf);*
- a) *“L’immobile esistente presenta una superficie coperta complessiva pari a circa 190 mq e si sviluppa su un lotto avente un’estensione pari a circa 1.802 mq” (...) “Le aree in questione sono identificate in catasto in catasto terreni del comune di Acquaviva delle Fonti (BA) al foglio 47Particella n. 1328 – 1329 – 1781 – 1783 – 1785 – 1787 – 364 – 421 - 585. L’immobile, invece, è identificato alla particella 585 sub. 3 – 4.”(...)“L’immobile risulta realizzato in virtù di un nulla osta per esecuzione di lavori edili del 1968 (pratica n. 147/1968) ed ha subito successivamente alcuni interventi negli anni ’90. Nel 1992 è stata rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 131/92 (pratica n. 79), a sanatoria di un locale interrato a deposito. Nel 2007 è stata rilasciata un’autorizzazione (prot. n.19491 del 18/09/2007) per l’installazione, all’interno del lotto di un “gazebo vetrato per l’esposizione di articoli funerari”(cfr allegato F_192772_STU_PREFATT_ASSOGG_A_VAS.pdf - attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione da VAS resa dal progettista incaricato);*
- b) *l’area oggetto d’intervento non risulta ricadere in zone ad elevata sensibilità ambientale, come individuate nell’Allegato I del Regolamento regionale di che trattasi;*

VERIFICATO, in esito all’istruttoria tecnico-amministrativa svolta in base alla documentazione trasmessa dall’autorità procedente comunale e pubblicata sul portale ambientale regionale, che:

- la modifica proposta, come sopra descritta, soddisfa tutti i punti della condizione di esclusione di cui all’art.7.2. lettera c) del Regolamento in parola, in quanto:
 - I. l’area interessata dall’intervento interessa una superficie complessiva pari a 1802 mq e pertanto rispetta le soglie indicate al punto I dell’art.7.2.c);
 - II. trattasi di una proposta di variante puntuale in deroga allo strumento urbanistico generale, richiesta ai sensi dell’art.8 D.P.R.n.160/2010 che non deriva dalle modifiche di perimetrazioni dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi del Regolamento;

- III. la suddetta variante puntuale non è da sottoporre alla valutazione d'incidenza di cui al DPR DPR 357/97 in quanto l'area interessata non ricade, neppure parzialmente all'interno dei Siti della Rete Natura 2000;
- IV. non sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica riguardanti zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti, in quanto l'area interessata dall'intervento ricade in zona "S3 - per spazi a verde di quartiere e per lo sport" (circa 490 mq) ed "S4 - per parcheggi di urbanizzazione secondaria" (cfr., "STUDIO DI PREFATTIBILITÀ IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS")

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera c)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla "**Ristrutturazione e cambio di destinazione di un opificio esistente con ampliamento, nei limiti del 100% della volumetria, ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 160/2010 e s.m.i.**", pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera c)** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "**Ristrutturazione e cambio di destinazione di un opificio esistente con ampliamento, nei limiti del 100% della volumetria, ai sensi dell'art. 8 d.p.r. 160/2010 e s.m.i.**", demandando al Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di adozione e/o approvazione della variante urbanistica di che trattasi;

- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa alla ***“Ristrutturazione e cambio di destinazione di un opificio esistente con ampliamento, nei limiti del 100% della volumetria, ai sensi dell’art. 8 d.p.r. 160/2010 e s.m.i.”***, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Acquaviva delle Fonti (BA);
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;
- **di pubblicare**, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 7 facciate:
 - all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
 - sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)